

Deliberazione N. 281

Assessore

Assessore Maria Carmela SERLUCA



SPL	SSL	STL
207	01	03

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 11/06/2026

PROCESSO VERBALE

Oggetto:

Art. 24, comma 1 L.R. 26/2012 e ss. mm. ii. - Approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2026/2027.

1)	Presidente	Roberto	FICO	Presidente
2)	Vicepresidente	Mario	CASILLO	
3)	Assessore	Fulvio	BONAVITACOLA	
4)	Assessore	Vincenzo	CUOMO	
5)	Assessore	Onofrio Giustino Angelo	CUTAIA	
6)	Assessore	Vincenzo	MARAIO	
7)	Assessore	Andrea	MORNIROLI	
8)	Assessore	Claudia	PECORARO	
9)	Assessore	Angelica	SAGGESE	
10)	Assessore	Maria Carmela	SERLUCA	
11)	Assessore	Fiorella	ZABATTA	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. la legge 11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'articolo 18, dispone, tra l'altro, in merito alle specie cacciabili ed all'arco temporale massimo per tale attività su ciascuna specie, nonché in merito alle competenze regionali per l'emanazione dei calendari venatori;
- b. l'articolo 24, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26, "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania" - come modificata dalla legge regionale 6 settembre 2013, n. 12 e ss.mm.ii. - stabilisce che la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale (CTFVR), pubblichi il calendario venatorio regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste, con la indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia;
- c. l'articolo 36 della medesima legge regionale n. 26 del 2012 ha introdotto alcune innovazioni in merito alla gestione programmata della caccia, sia in riferimento alle modalità di iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), sia nella gestione dell'esercizio della caccia all'avi-fauna migratoria in "mobilità" tra A.T.C.;
- d. l'articolo 7 della direttiva 2009/147/CE EEC (che ha sostituito la precedente direttiva 79/409/CEE) sulla conservazione degli uccelli selvatici, stabilisce che questi ultimi non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- e. l'articolo 42, della legge 4 giugno 2010, n. 96, "Legge comunitaria 2009", tra l'altro, ha apportato alcune importanti modifiche al richiamato articolo 18 della legge n. 157 del 1992, prevedendo, tra l'altro, più stringenti vincoli all'attività venatoria durante particolari fasi del ciclo delle specie aviarie (riproduzione, dipendenza dei giovani, migrazione prenuziale), nonché la possibilità di traslare il periodo di caccia ad alcune specie, fino a comprendere la prima decade di febbraio;
- f. il documento elaborato dal Comitato "ORNIS" recante "Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU", di seguito denominato "Key Concepts", ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato negli anni 2009, 2014, 2021, 2023 e 2025. (Rif: Ares 2025, 603631), rappresenta la pubblicazione di riferimento europeo in merito alle date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale. L'ultimo aggiornamento del 2025 ha rivisto i periodi biologici sensibili di diverse specie cacciabili, tra cui il tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), il tordo sassello (*Turdus iliacus*), la cesena (*Turdus pilaris*) e l'alzavola (*Anas crecca*), fornendo dati aggiornati su riproduzione e migrazione pre-nuziale;
- g. la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" a cura della Commissione europea (2008), fornisce indicazioni per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;
- h. l'ISPRA ha elaborato il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157 del 1992, così come modificata dall'articolo 42 della legge n. 96 del 2010, di seguito denominato "Guida per la stesura dei calendari venatori", al fine di fornire alle regioni un documento di indirizzo per le attività di competenza;
- i. le recenti modifiche all'art. 18 della L. n. 157/1992 di cui alla Legge 9 ottobre 2023, n. 136 hanno introdotto l'obbligatorietà per le amministrazioni regionali di acquisire il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale, oltre che dell'ISPRA, anche del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), così come recentemente ricostituito in base al D.M. n. 263986 del 22.05.2023;
- j. l'art. 10 comma 1 bis della L. 101 del 12 luglio 2024, di conversione con modificazioni del decreto legge 15 maggio 2024 recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura", al fine di potenziare l'azione di contrasto alla diffusione della Peste Suina

Africana (PSA), ha previsto la modifica, tra gli altri, dell'art. 18, comma 1, lettera d), della L. n. 157/1992, consentendo la caccia al cinghiale (*Sus scrofa*) dal 1° ottobre al 31 gennaio;

- k. l'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali con DRD n. 161 del 18.07. 2024 ha espresso relativamente al "Piano Regionale Faunistico Venatorio - CUP 9828" proposto dalla D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 4.07.2024 chiarendo con successiva nota (PG/2024/0467238 del 04/10/2024) che *"il Piano Faunistico Venatorio è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (integrata nella procedura di VAS) riferita a tutti i siti della Rete Natura 2000 della Regione Campania e che la Valutazione di incidenza effettuata ha tenuto conto del fatto che le attività venatorie in area Natura 2000 non sono precluse, fatto salvo i casi in cui la caccia sia considerata una pressione e/o minaccia nei Piani di gestione o nelle Misure di conservazione sito-specifiche"*;
- l. il Consiglio Regionale, in data 06/09/2024, ha approvato il Piano Faunistico Venatorio regionale già adottato dalla Giunta Regionale della Campania con la DGR n. 378 del 25.07.2024, pubblicato sul BURC n. 61 del 06/09/2024 che recepisce e/o integra le proposte elaborate dai PFV provinciali in attuazione della L. n. 56/2014;

PREMESSO, altresì, che

- a. l'articolo 18, comma 2, della legge 157 del 1992 stabilisce la possibilità, per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, di autorizzare l'apertura anticipata della caccia al 1° settembre, subordinata al rispetto dell'arco temporale 1° settembre - 31 gennaio, previsto per le singole specie, e alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori;
- b. nel documento *"Guida per la stesura dei calendari venatori"* citato in premessa, l'ISPRA evidenzia che i limiti temporali indicati nei "Key concepts" sono quelli massimi consentiti, lasciando impregiudicata la possibilità per le regioni di adottare calendari venatori con vincoli temporali più restrittivi, in funzione di proprie scelte determinate da vari fattori (tecnici, pratico-applicativi, culturali, ecc.);
- c. tali limiti temporali sono stati aggiornati con il documento di BirdLife International (2017) *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities* e, successivamente, con il reporting sull'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE relativo alla verifica condotta con cadenza sessennale sulle specie ornitiche europee European Environment Agency, 2020. *State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018* e banche dati connesse (<https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/>);
- d. nel documento citato in premessa *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*, di seguito per brevità denominato *"Guida alla disciplina della caccia"*:
 - d.1. al paragrafo 2.6, tra l'altro, viene raccomandato di assicurare un regime di completa protezione in caso di scaglionamento delle date di apertura e di chiusura della caccia, che potrebbe generare rischi di confusione o di perturbazione;
 - d.2. al paragrafo 2.7.2 è specificato: *"i dati relativi ai periodi di riproduzione e migrazione prenuziale nei KC sono presentati per periodi di 10 giorni o decenni. Il livello di precisione è quindi di 10 giorni. Una sovrapposizione di 10 giorni fra inizio e fine della stagione della caccia e fine della riproduzione o inizio della migrazione prenuziale è considerato potenziale o "teorico", dal momento che è possibile che nel corso di questo periodo non ci sia alcuna sovrapposizione reale (la sovrapposizione potrebbe essere da 1 a 9 giorni al massimo). Quando i periodi di sovrapposizione sono superiori a una decade, questa incertezza scompare, e la sovrapposizione è considerata come "reale"*;
 - d.3. al paragrafo 2.7.9 è specificato: *"tuttavia, nell'interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai "concetti fondamentali" ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre, è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che,*

considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr. paragrafo 2.7.2)”;

- e. nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010, ad oggetto “Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, tra l’altro, è stabilito che:
 - e.1. il documento “Guida per la stesura dei calendari venatori” elaborato dall’ISPRA, tiene conto di quanto riportato negli elaborati “Key concepts” e “Guida alla disciplina della caccia” con particolare riferimento ai rischi di confusione e di disturbo;
 - e.2. “rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key concepts”, possibilità questa prevista anche dalla “Guida alla disciplina della caccia”;

PRESO ATTO, dall’istruttoria dei competenti uffici regionali, che:

- a. la Regione può disporre con il calendario venatorio, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico-scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, fissando periodi di caccia che, rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell’arco temporale massimo previsto per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 (e quindi come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE), si discostino anche da quelli suggeriti da istituti di ricerca e consulenza sugli uccelli selvatici, nazionali ed internazionali;
- b. ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all’articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2012, come modificata dalla legge regionale n. 12 del 2013, è stato convocato il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR) per il 2.05.2026 per acquisirne il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027, predisposto dalla Direzione Generale politiche agricole, alimentari e forestali con il supporto tecnico-scientifico dell’Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale (OFVR);
- c. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2, della legge n. 157 del 1992, la proposta di calendario venatorio 2026/2027, recante le date di prelievo e le indicazioni degli elementi a supporto dei periodi proposti, è stata inviata all’ISPRA, con nota prot. n. 344153 del 9.04.2026, e al Comitato Tecnico Faunistico Nazionale (CTFVN), con nota prot. n. 352414 del 13.04.2026, per l’acquisizione dei relativi pareri consultivi, di carattere obbligatorio ma non vincolante, aventi egual valenza;
- d. l’ISPRA ha rilasciato il proprio parere, con nota prot. n. 22830 del 28.04.2026, fornendo le proprie considerazioni sulle proposte non ritenute condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico e sottolineando che sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l’impostazione prospettata;
- e. con nota prot. MASAF n. 181015 del 17.04.2026 il CTFVN ha convocato la Regione Campania alla riunione del 23.04.2026 in video collegamento per avviare l’esame del calendario venatorio 2026/2027;
- f. con nota prot. MASAF n. 202043 del 29.04.2026 il CTFVN ha inviato il proprio parere consultivo favorevole a tutte le specie, raccomandando al contempo di introdurre motivazioni idonee a giustificare i punti relativi ai periodi di chiusura del Tordo Bottaccio (*Turdus philomelos*) e della Beccaccia (*Scolopax rusticola*) indicando, altresì, l’utilizzo di dati scientifici in discostamento dal dato KC nazionale;
- g. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2013 è stato successivamente convocato, per acquisire le valutazioni sui suddetti pareri del CTFVN ed ISPRA, l’incontro con il CTFVR per il 29.05.2026, le cui risultanze sono state trasfuse in un verbale agli atti della Direzione Generale competente per i consequenziali adempimenti;
- h. in tal quadro, i competenti uffici regionali, esaminate le osservazioni presentate dal CTFVN e dall’ISPRA, approfondito le relative problematiche, ed a valle del suddetto incontro con il CTFVR, hanno predisposto, all’esito del supplemento di istruttoria svolta, la proposta di calendario venatorio, argomentando gli eventuali scostamenti dai pareri ricevuti con adeguate motivazioni tecniche, scientifiche e giuridiche di supporto;
- i. in particolare, il calendario venatorio regionale recepisce le osservazioni dei summenzionati pareri, salvo che per i seguenti profili, in relazione ai quali si sintetizzano le principali e specifiche ragioni

che motivano, anche singolarmente considerate, lo scostamento di parere, per altro in molti casi solo parziale;

- j. in merito alla scelta di **effettuare la caccia in preapertura nei giorni di 10, 13 e 17 di settembre 2026 per la specie Colombaccio (*Columba palumbus*), Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e Cornacchia Grigia (*Corvus corone cornix*)** nella sola forma di caccia da appostamento e con riduzione dei capi per carniere, si fa presente quanto segue:
 - j.1. l'anticipo dell'attività venatoria prima della terza domenica di settembre è consentito dalla legge 157/92 all'articolo 18 comma 2, il quale recita "*I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piano faunistico-venatori. ...*";
 - j.2. il Consiglio Regionale, in data 06.09.2024, ha approvato il Piano Faunistico Venatorio regionale già adottato dalla Giunta Regionale della Campania con la DGR n. 378 del 25.07.2024, pubblicato sul BURC n. 61 del 06.09.2024;
 - j.3. per il Colombaccio, la posizione tecnica dell'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale (OFVR), a supporto del prelievo in preapertura, si fonda sui seguenti fattori scientifici:
 - j.3.1. il Colombaccio è classificato come Non-SPEC o SPEC 4, godendo di uno stato di conservazione favorevole a livello globale, europeo e nazionale, con una popolazione in forte incremento e areali in espansione;
 - j.3.2. la stima nazionale della specie è stata modificata in aumento dall'ISPRA per la redazione del Rapporto Articolo 12 della direttiva 147/2009/CE 2019-2024 ed è oggi compresa fra 2.144.915 e 3.217.373 coppie, mentre nel precedente Rapporto 2012-2018 era compresa fra 40.000 e 80.000 coppie;
 - j.3.3. l'aumento dei colombacci nidificanti in Italia sta causando vari conflitti in alcune regioni, tra cui l'Emilia-Romagna e la Sicilia (isola di Ustica in particolare) con richieste di danni da parte degli agricoltori. Per questo motivo la Regione Emilia-Romagna ha attuato un piano di controllo che abbraccia tutto il periodo riproduttivo, con parere favorevole dell'ISPRA;
 - j.3.4. i dati dimostrano che la caccia in settembre interessa principalmente individui in migrazione non appartenenti alla popolazione nidificante locale;
 - j.3.5. in Campania e nel Mezzogiorno la specie è divenuta parzialmente stanziale, imponendo un approccio gestionale stanziale-migratorio;
 - j.3.6. eventuali prelievi su soggetti ancora in riproduzione hanno un impatto minimo, poiché le covate tardive sono numericamente ridotte e caratterizzate da un basso tasso naturale di sopravvivenza;
 - j.4. pertanto, la Regione Campania, anche in funzione del sentito del CTFVR del 29.05.2026, ritiene di poter consentire il regime di **anticipo dell'apertura** della caccia alle specie **Colombaccio, Gazza, Ghiandaia e Cornacchia Grigia condizionato alla formula di caccia da aspetto (appostamento temporaneo)**, al fine di non arrecare disturbo;
- k. nel merito dell'assunzione delle **date di apertura del prelievo venatorio al 20 di settembre 2026 per le specie Germano reale (*Anas platyrhynchos*), Canapiglia (*Mareca strepera*), Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Spatula querquedula*), Fischione (*Mareca penelope*), Mestolone (*Spatula clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Quaglia (*Coturnix coturnix*), Merlo (*Turdus merula*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*) e Fagiano (*Phasianus colchicus*)** si fa presente quanto segue:
 - k.1. la questione sollevata dall'ISPRA alla Regione Campania riguardo l'attività venatoria nel mese di settembre riveste natura di "raccomandazione", non di obbligo. ISPRA ha infatti espresso preoccupazioni in merito alla caccia settembrina per il presunto disturbo generalizzato imputabile alla caccia in forma vagante. Tuttavia, questa preoccupazione non è adeguatamente dettagliata, ISPRA acconsente difatti alla caccia in tal periodo a corvidi e colombaccio e degli ungulati, rendendo difficile per la Regione Campania adottare un divieto che limiterebbe l'attività venatoria. Inoltre, le aperture al 20 settembre, per tali specie, sono state assentite anche dal CTFVN, di cui è componente lo stesso ISPRA;

- k.2. l'articolo 18, comma 1, lett. a) e b), della legge 157/1992 stabilisce per tali specie la possibilità di aprire la caccia alla terza domenica di settembre, vietando l'esercizio venatorio, per ogni singola specie, durante il periodo di ritorno al luogo di nidificazione, nella fase della nidificazione e nelle fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;
- k.3. secondo il documento scientifico "Hunttable bird species under the Birds Directive – scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts (versione 2021)", le specie, che la Campania ritiene cacciabili a partire dal 20 settembre non rientrano nel periodo riproduttivo. Questo documento, insieme al Key Concepts 2021, conferma che le specie oggetto di caccia in forma vagante in tale periodo non sono in fase riproduttiva. È importante sottolineare che la quaglia è classificata come specie "Least Concern" sia in Europa che a livello globale, con una popolazione italiana in aumento secondo il recente Rapporto Articolo 12 2013-2018. Questo dato ufficiale contraddice le preoccupazioni non dettagliate di ISPRA;
- k.4. il documento ISPRA "Guida per la stesura dei calendari venatori" evidenzia, in proposito, che l'attività venatoria durante l'autunno e la prima parte dell'inverno tende ad interessare giovani adulti e ad essere sostitutiva rispetto alla mortalità naturale; per tale aspetto risulta meno impattante di quella nel periodo tardo invernale che sottrae alla popolazione individui adulti pronti per la riproduzione;
- k.5. inoltre, il complesso e articolato sistema di protezione della natura presente in Regione Campania, con *3 parchi nazionali e 10 parchi regionali*, fornisce una robusta rete di aree protette che contribuiscono alla conservazione della biodiversità e alla gestione sostenibile delle risorse naturali;
- k.6. in conclusione, la Regione Campania, alla luce delle normative vigenti e delle conoscenze scientifiche attuali, ritiene che l'attività venatoria a partire dalla terza domenica di settembre non rappresenti un disturbo significativo per la fauna selvatica nella forma da appostamento. Pertanto, non sussistono elementi sufficientemente fondati per giustificare un divieto dell'attività venatoria in tale periodo. Si manterrà comunque un monitoraggio continuo dell'impatto venatorio sulla fauna, in collaborazione con ISPRA e altre istituzioni scientifiche, per adottare eventuali misure correttive qualora emergano nuovi dati che ne giustificano l'adozione;
- l. nel merito dell'assunzione delle **date di chiusura del prelievo venatorio** esse sono determinate stante l'applicazione del comma 1 bis dell'articolo 18 della L. n. 157/92 che dispone: "*L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli*", dal verificarsi della migrazione prenuziale per ciascuna specie cacciabile;
- m. per le date di chiusura dell'attività di prelievo, per talune specie, ISPRA stessa assume per la determinazione dei periodi di migrazione "*nel caso di movimenti migratori più anticipati di talune popolazioni o in determinate aree del paese, la data di inizio migrazione va fissata in accordo con tali movimenti, anche se in altri contesti la partenza dalle aree di svernamento risulta posticipata. L'esistenza di discrepanze tra paesi ad analoghe latitudini è insita nel metodo adottato dalla Commissione che ha mantenuto un approccio a scala nazionale anziché cogliere l'opportunità di seguire un approccio di rotte di migrazione (fly way), per descrivere un processo biologico che per definizione è transfrontaliero.*";
- n. la stessa ISPRA afferma che le date di migrazione possono variare tra i Paesi Europei, alla stessa latitudine, poiché la Commissione ha assunto, in maniera politica e non tecnica, che i Paesi UE, possano avere date diverse di migrazione, senza invece attuare i principi strettamente scientifici che sono quelli delle rotte di migrazione (*fly way*);
- o. la metodologia italiana, adottata da ISPRA, per la determinazione della migrazione, non è quella su base statistica, cioè, considerato "in migrazione" una specie quando la maggior parte, o la media della popolazione, si "mette in migrazione" (*ndt sistema Francese*), ma quella su base "cautelativa-precauzionale" che considera la specie in migrazione quando per questa si individuano "i movimenti più precoci sul territorio";
- p. in merito alla chiusura della caccia alla specie **Beccaccia (*Scolopax rusticola*)** al 31 gennaio 2027, anziché al 10 gennaio 2027:
- p.1 la legge n. 157 del 1992, all'articolo 18, dispone per tale specie la possibilità di chiudere la caccia al 31 gennaio, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo

di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli;

- p.2. la suddetta possibilità è confermata dall'ISPRA nella nota n. 29844T-A del 13 settembre 2010, recante "Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" in cui, tra l'altro, è ribadito che "rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key concepts", considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia";
- p.3. come suggerito dall'ISPRA nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori", nel calendario venatorio predisposto è stato previsto un efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo, in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie (neviccate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti);
- p.4. la tendenza della popolazione europea della specie in questione è valutata stabile, sulla base di pubblicazioni scientifiche (Wetlands International, 2006 e Waterbird Population Estimates - Fourth Edition; Delany et al., 2009);
- p.5. in Campania la specie non è iscritta nella Lista Rossa regionale "Lista Rossa dei Vertebrati Terrestri e Dulciacquicoli della Campania" (2013), e pertanto essa è da annoverare tra le "specie non minacciate" (LC – Least Concern), prevista dall'IUCN;
- p.6. in Italia la "Lista Rossa 2011 degli Uccelli nidificanti in Italia" (2012) ritiene i dati insufficienti per una classificazione dello status della specie, indicando che, tuttavia, a livello globale, la specie rientra nella classe LC - "a minor rischio", sverna regolarmente e il numero di individui svernanti è considerato piuttosto elevato, anche se è sottoposto a pressione venatoria (Brichetti e Fracasso 2004); il documento, infine, si esprime in termini di "possibilità" dell'influenza della caccia, sullo status della popolazione nidificante non migratrice;
- p.7. la "Guida alla disciplina della caccia" ammette che alcuni studi specifici e dati più recenti hanno messo in discussione l'inclusione della beccaccia tra le specie con uno stato di conservazione insoddisfacente nell'Unione europea;
- p.8. ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), della legge regionale 26 e ss.mm.ii., gli uffici competenti indicano "il numero di capi di fauna stanziale distinto per specie prelevabile durante la stagione venatoria" e possono pertanto modificare i limiti di cerniera per tale tipo di fauna con proprio motivato provvedimento, da sottoporre ai pareri ed alle valutazioni previste dalla legge e da pubblicare e divulgare come il presente calendario venatorio;
- p.9. la disciplina contenuta nella legge regionale n. 26 del 2012 e ss.mm.ii. (articolo 24, comma 3) prevede la limitazione dell'orario di caccia per la specie beccaccia (*Scolopax rusticola*), dalle 7,30 alle 16,00;
- p.10. la chiusura della stagione venatoria alla beccaccia al 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.9 e 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità;
- p.11. lo stesso ISPRA fa presente che la specie beccaccia è giudicata "Least concern" sia in Europa, sia a livello globale, e il nuovo Rapporto Articolo 12 sulla Direttiva, documento ufficiale della Commissione costituito dai rapporti nazionali ufficiali degli Stati membri, stabilisce che la popolazione della specie in Unione europea è "Sicura";
- p.12. nei KC, al paragrafo "Limitations of data" della scheda n. 51 relativa alla specie, viene testualmente indicato: "*Inizio della migrazione prematrimoniale: è necessario esaminare ulteriormente la distinzione tra movimenti migratori e movimenti all'interno delle aree di svernamento per eliminare le apparenti incongruenze tra gli Stati membri*";
- p.13. la valutazione esposta dalla Commissione Europea nel documento Key concepts 2021, con approccio transnazionale richiesto dalla Direttiva 2009/147/CE (punto 4 dei Considerando) per la specie, risulta testualmente: "la migrazione prenuziale comincia in febbraio nei paesi

mediterranei e nella prima metà di marzo altrove” ed esclude quindi che la migrazione prenuziale della specie abbia inizio in gennaio;

- p.14. i risultati dell'attività di ricerca coordinata dall'Università di Milano e altri partner, dal 2019 al 2025, in base alla telemetria satellitare GPS/GSM, che consente di tracciare precisamente gli spostamenti degli individui e di distinguere eventuali movimenti erratici dall'attività di migrazione, dimostrano che le partenze per la migrazione prenuziale non sono mai avvenute in gennaio (McKinlay et al., 2023; McKinlay et al., 2025). In sintesi, su 178 individui svernanti o migrati monitorati nella penisola italiana e in diverse isole, tra cui Sicilia, Sardegna e Pantelleria, con 108 episodi migratori pre-riproduttivi seguiti relativi a 89 individui, la data media della migrazione prenuziale è risultata il 12 marzo ($\pm 11,85$, s.d.), con la più precoce partenza avvenuta il 12 febbraio;
- p.15. analoghi risultati si stanno ottenendo attraverso il Progetto triennale (2025-2028) “Studio Longitudinale Prospettico di Avifauna migratoria per la programmazione di azioni di tutela e salvaguardia faunistico venatoria”, attuato dalla Regione Campania in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e d'intesa con l'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale (OFVR). Tale progetto prevede un'attività di cattura e inanellamento delle beccacce e l'utilizzo di dispositivi di tracking satellitari, per studiare l'andamento delle presenze nel periodo di svernamento in Campania e identificare l'effettivo periodo di inizio della migrazione prenuziale. Una parallela e contestuale attività di monitoraggio viene attuata mediante utilizzo di cani da ferma, per rilevare l'Indice Cinegetico di Abbondanza (ICA) nelle aree di svernamento. Questo approccio permette di monitorare dettagliatamente la partenza primaverile delle beccacce e di adattare di conseguenza le decisioni gestionali. Il protocollo, elaborato per ciascuna area, decade e anno, sta fornendo dati statistici specifici per la Campania, segnalando il trend di incontri (monitoraggio con il cane) e indicando gli andamenti dei flussi migratori della specie;
- p.16. in particolare, i risultati del primo anno di attuazione del progetto “Studio Longitudinale Prospettico di Avifauna migratoria per la programmazione di azioni di tutela e salvaguardia faunistico venatoria”, condivisi dall'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale (OFVR), hanno evidenziato:
- la presenza di beccacce a iniziare già dalla seconda decade del mese di ottobre, con un picco nella III decade di novembre (dovuto al massimo flusso migratorio svernante);
 - una presenza stabile, con ulteriori incrementi tra la II e la III decade di dicembre (dovuti all'arrivo di nuovi contingenti che determinano flussi sequenziali legati anche al mutare delle condizioni meteorologiche);
 - una sostanziale stabilità delle presenze nel corso del mese di gennaio, con ulteriori fluttuazioni legate a variazioni termiche ed eventi meteorologici tipici del periodo;
 - che su 13 beccacce dotate di Tracker satellitare, solo 6 esemplari hanno iniziato la fase di ritorno verso i quartieri di riproduzione tra la fine della seconda decade di febbraio e la fine della terza (dal 19 febbraio al 28 febbraio), mentre delle restanti 7 beccacce, 3 hanno iniziato la migrazione tra la prima e la terza decade di marzo, 1 è partita durante la prima decade di aprile, 3 non stanno trasmettendo alcun dato (probabile avaria dei dispositivi). Queste evidenze trovano riscontro nelle pregresse annate di svernamento; infatti, ad oggi nessuna beccaccia, dotata di tracker satellitare in Campania, ha mai iniziato la migrazione prenuziale nel mese di gennaio, anzi le rotte di migrazione hanno avuto inizio sempre dopo la I Decade di febbraio, con picchi nella II e III Decade di marzo. Il periodo di migrazione prenuziale, infatti, avviene in un arco di tempo ristretto, che va dalla seconda decade di febbraio alla terza di marzo;
- p.17. l'analisi dettagliata della letteratura scientifica sulla migrazione e svernamento della beccaccia e gli esiti delle attività di monitoraggio condotta in Campania indicano che il periodo di caccia proposto non interferisce con i periodi critici di nidificazione o di migrazione verso le aree di riproduzione. I dati raccolti, infatti, indicano che l'attività venatoria fino al 31 gennaio non influisce negativamente sul movimento migratorio prenuziale e non compromette la sopravvivenza della specie;
- p.18. numerose pubblicazioni scientifiche confermano che la migrazione prenuziale avviene tra i mesi di febbraio e marzo, tra le quali:

- FANBPO Report on Woodcock Update up to the 2023-2024 hunting season. Federation Associations Nationales Beccassiers Paléarctique Occidental – FANBPO Eds; May 2025, 68 pp.
 - Tuti M., Rodrigues T.M., Bonghi P., Murphy K.J., Pennacchini P., Mazzarone V. and Sargentini C. Monitoring Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) with Pointing Dogs in Italy to Inform Evidence-Based Management of a Migratory Game Species. *Diversity* 2023, 15(5), 598.
 - Sjöberg S., Andersson A., Bäckman J., Hansson B., Malmiga G., Tarka M., Hasselquist D., Lindström Å., Alerstam T. Solar heating may explain extreme diel flight altitude changes in migrating birds. *Curr Biol.* 2023 Oct 9;33(19):4232-4237.e2.
 - Moreira, F.S.; Regos, A.; Gonçalves, J.F.; Rodrigues, T.M.; Verde, A.; Pagès, M.; Pérez, J.A.; Meunier, B.; Lepetit, J.-P.; Honrado, J.P.; et al. Combining citizen science data and satellite descriptors of ecosystem functioning to monitor the abundance of a migratory bird during the nonbreeding season. *Remote Sens.* 2022, 14, 463.
 - Bairlein, F.; Mattig, F.; Ambrosini, R. 2022. Analysis of the current migration seasons of hunted species as of Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC. In *The Eurasian African Bird Migration Atlas*; Spina, F., Baillie, S.R., Bairlein, F., Fiedler, W., Thorup, K., Eds.; EURING/CMS; 2022.
 - Lindström Å., Alerstam T., Andersson A., Bäckman J., Bahlenberg P., Bom R., Ekblom R., Klaassen RHG, Korniluk M., Sjöberg S., Weber JKM. Extreme altitude changes between night and day during marathon flights of great snipes. *Curr Biol.* 2021 Aug 9;31(15):3433-3439.
 - Tuti, M.; Pennacchini, P.; Giannini, N.; Sargentini, C. Demographic structure of Woodcock (*Scolopax rusticola*) in Italy, ten years of observations 2010-2019 (In Italian). *Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Mem. Serie B*, 2021, 128, 29-37.
 - Tedeschi, A.; Sorrenti, M.; Bottazzo, M.; Spagnesi, M.; Telletxea, I.; Ibáñez, R.; Tormen, N.; De Pascalis, F.; Guidolin, L.; Rubolini, D. Interindividual variation and consistency of migratory behavior in the Eurasian Woodcock. *Curr. Zool.* 2020, 66, 155–163.
 - Guzmán, J.L.; Caro, J.; Arroyo, B. Factors influencing mobility and survival of Eurasian Woodcock wintering in Spain. *Avian Conserv. Ecol.* 2017, 12, 21.
 - Hof AR, Rodríguez-Castañeda G, Allen AM, Jansson R, Nilsson C. Vulnerability of Subarctic and Arctic breeding birds. *Ecol Appl.* 2017 Jan;27(1):219-234.
 - FAROW. FANBPO annual report on Woodcock 2015-2016 hunting season. Federation Associations Nationales Beccassiers Paléarctique Occidental – FANBPO Eds; 2017, 44 pp.
 - Tuti, M.; Gambogi, R.; Galardini, A. The Eurasian Woodcock (*Scolopax rusticola*) At San Rossore Estate (Migliarino San Rossore Massaciucoli Regional Park, Tuscany, Italy): A Four Years Study (In Italian). *Atti Soc Tosc Sci Nat, Mem, Serie B* 2017, 124, 109-119.
 - Guzmán, J.L.; Caro, J.; Arroyo, B. Factors influencing mobility and survival of Eurasian Woodcock wintering in Spain. *Avian Conserv. Ecol.* 2017, 12(2): 21.
 - Tuti M. Gambogi R., Galardini A. 2017. Quattro stagioni di monitoraggio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) nella Tenuta di s. Rossore (PI). *Atti della Società Toscana di Scienze Naturali, Memorie, Serie B, Vo. CXXIV*.
 - McLaren JD, Shamoun-Baranes J, Dokter AM, Klaassen RH, Bouten W. Optimal orientation in flows: providing a benchmark for animal movement strategies. *J R Soc Interface.* 2014 Oct 6;11(99):20140588.
 - Klaassen R.H., Alerstam T., Carlsson P., Fox J.W., Lindström A. Great flights by great snipes: long and fast non-stop migration over benign habitats. *Biol Lett.* 2011 Dec 23;7(6):833-5.
 - Guillaume Péron, Yves Ferrand, François Gossmann, Claudine Bastat, Michel Guénézan, et al. Escape migration decisions in Eurasian Woodcocks: insights from survival analyses using large-scale recovery data. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, Springer Verlag, 2011, 65, pp.1949 - 1955. [ff10.1007/s00265-011-1204-4](https://doi.org/10.1007/s00265-011-1204-4). [ffhal-03499309](https://doi.org/10.1007/s00265-011-1204-4).
 - Kölzsch A, Saether SA, Gustafsson H, Fiske P, Höglund J, Kålås JA. Population fluctuations and regulation in great snipe: a time-series analysis. *J Anim Ecol.* 2007 Jul;76(4):740-9.
- p.19. in ogni caso, nel mese di gennaio il calendario prevede che il prelievo sia subordinato al monitoraggio delle specie, in linea con le indicazioni di ISPRA, anche con l'ausilio del sistema telematico regionale www.campaniacaccia.it che costituisce lo sportello unico delle attività venatorie (SUAV) in Campania;
- p.20. in Campania, in funzione ampiamente cautelativa per detto taxon, vengono già attuate tutte le formule precauzionale del prelievo, quali la limitazione del carniere e la completa attuazione compiuta, ormai da anni, del protocollo ISPRA “per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi”;
- p.21. pertanto, in piena e concreta attuazione del comma 1 bis dell'articolo 18 della L. n. 157/92, non avvalendosi, nel caso di detto taxon, neanche della decade di sovrapposizione, si prevede la chiusura per detta specie al 31 gennaio 2027;

- q. circa la chiusura della caccia alle specie **Beccaccino (*Gallinago gallinago*) e Frullino (*Lymnocryptes minimus*)** al 31 gennaio 2027, anziché al 20 gennaio 2027:
- q.1. il documento ISPRA “Guida per la stesura dei calendari venatori” evidenzia che l’attività venatoria su tali specie compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio risulta compatibile;
 - q.2. sebbene il citato documento ISPRA evidenzi un possibile rischio di disturbo nei confronti delle specie acquatiche non cacciabili, ovvero nei casi in cui questa avviene occasionalmente, nel paragrafo 2.6.24 della “Guida alla disciplina della caccia”, è evidenziato che questa azione di disturbo è mitigata se esiste la disponibilità e la vicinanza di aree umide sufficientemente tranquille che offrano adeguate opportunità di alimentazione e siti di riposo; la pubblicazione “*gli Anatidi selvatici della Campania*” (Maurizio Fraissinet e Vincenzo Cavaliere - ASOIM Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale, anno 2009), riporta che le 13 zone umide in cui la sosta degli acquatici è regolare sono tutte protette, e che delle 31 zone in cui la sosta è occasionale, 18 di esse sono precluse alla caccia;
 - q.3. il Piano faunistico venatorio regionale 2024-2029 evidenzia la distribuzione delle più importanti zone di sosta per gli uccelli migratori acquatici;
 - q.4. per entrambe le specie la migrazione prenuziale, secondo il nuovo documento “Key concepts” comincia in febbraio, quindi la caccia fino al 31 gennaio rispetta la direttiva Uccelli e la legge n. 157 del 1992; la caccia in gennaio, in forma vagante è consentita limitatamente a corsi d’acqua, canali, fossi, aree umide entro 50 metri di distanza da questi. Inoltre, in Campania, così come in gran parte dell’Italia, la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all’interno di aree interdette all’attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie tipiche di detti “ambienti”;
 - q.5. l’Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale (OFVR) ha avviato una campagna di cattura e inanellamento mirata a monitorare i trend demografici e i flussi migratori in Campania di queste due specie di scolopacidi. L’attività si inserisce nel progetto triennale (2025-2028) “Studio Longitudinale Prospettico di Avifauna migratoria per la programmazione di azioni di tutela e salvaguardia faunistico venatoria”, promosso dalla Regione Campania in collaborazione con il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
 - q.6. come specificato dal documento “Guida alla disciplina della caccia”, al paragrafo 2.7.2, i dati sono presentati per decade, e il grado di precisione è pertanto di 10 giorni, per cui la sovrapposizione di una decade fra fine della stagione di caccia e inizio del periodo di migrazione prenuziale è considerato potenziale o “teorico”, e che pertanto è possibile non tener conto delle sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che è considerata solo teorica;
 - q.7. tale possibilità è confermata dall’Ispra nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010 recante “Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” in cui, tra l’altro è ribadito che “rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key concepts”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia”;
- r. in merito alla chiusura della caccia alle specie **Tordo bottaccio, (*Turdus philomelos*), Cesena (*Turdus pilaris*) e Tordo sassello (*Turdus iliacus*)** il 31 gennaio 2027, anziché il 10 gennaio 2027:
- r.1. la legge n. 157 del 1992, all’articolo 18, dispone per tali specie la possibilità di chiudere la caccia al 31 gennaio, purché le attività venatorie non interessino i periodi di ritorno al luogo di nidificazione, né la fase della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. La medesima norma subordina l’autorizzazione regionale alla preventiva predisposizione di piani faunistico-venatori;
 - r.2. come specificato dal documento “Guida alla disciplina della caccia”, al paragrafo 2.7.2, i dati sono presentati per decade, e il grado di precisione è pertanto di 10 giorni, per cui la sovrapposizione di una decade fra fine della stagione di caccia e inizio del periodo di

migrazione prenuziale è considerato potenziale o “teorico”, e che pertanto è possibile non tener conto delle sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che è considerata solo teorica;

- r.3. tale possibilità è confermata dall'ISPRA nella nota ISPRA n. 29844T-A del 13 settembre 2010 recante “Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” in cui, tra l'altro, è ribadito che “rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key concepts”, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia”;
- r.4. le specie tordo bottaccio e cesena, a livello globale, sono classificate “Least concern” dall'IUCN ovvero la categoria di specie ornitiche a più basso rischio, a cui appartengono le specie più diffuse, mentre il tordo sassello, a livello europeo è attualmente considerato specie in buono stato di conservazione “Least concern”;
- r.5. come già evidenziato, la data di chiusura al 20 gennaio, per cesena e tordo sassello risulta compatibile in ordine al documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia, rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts”. Peraltro, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo, quindi, un margine di flessibilità, secondo quanto riportato al paragrafo 2.7.2/2.7.9 della “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”;
- r.6. del resto, la data di chiusura per la specie *tordo bottaccio* potrebbe essere il 31 gennaio, sulla base dei dati scientifici che dimostrano tempi di migrazione diversi rispetto al dato KC nazionale. Per tale specie si dispone, in particolare, di studi scientifici sulla migrazione proprio nel territorio regionale (studio eseguito sul *tordo bottaccio*, geograficamente localizzato in Campania, la pubblicazione “*Timing of Song Thrush Turdus philomelos on pre-nuptial migration in southern Italy*”, degli Autori Scebba & Oliveri del Castillo, 2017, che ha stabilito come la migrazione prenuziale della specie abbia inizio in Campania nel mese di febbraio) e di altri 3 riguardanti le regioni confinanti (Puglia, Lazio e Calabria);
- r.7. ancora il recente studio con telemetria satellitare svolto dall'Università di Milano e dalla Regione Puglia ha dimostrato che le partenze per la migrazione prenuziale sono avvenute nel mese di marzo (Università di Milano, Rapporto tordo bottaccio 2021-22, Data on file Regione Puglia). Il portale web Ornitho.it, che riporta le osservazioni degli uccelli in tutta Italia, dimostra anch'esso che un aumento visibile delle osservazioni della specie ha inizio nel mese di febbraio;
- r.8. Il sito internazionale Eurobirdportal eurobirdportal.org/ebp/en/#home/TURPHI/py2000, raccomandato dalla Commissione Europea per la redazione dei Key concepts, dimostra che le presenze del tordo bottaccio nel quadrante che include la Regione Campania diminuiscono progressivamente a partire dalla metà di marzo, mentre l'incremento delle presenze nel quadrante a Nord-Est della Regione Campania ha inizio nella seconda decade di febbraio;
- r.9. questi dati consentono di utilizzare i paragrafi 2.7.3 e 2.7.10 della Guida alla Disciplina della Caccia UE e discostarsi quindi dal dato KC nazionale, potendo estendersi la caccia fino al 31 gennaio 2026;
- s. in merito alla chiusura della caccia per le specie ***Alzavola (Anas crecca)***, ***Fischione (Mareca penelope)***, ***Folaga (Fulica atra)***, ***Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)***, ***Mestolone (Spatula clypeata)***, al 31 gennaio 2027, anziché il 20 gennaio 2027 così come prevista per le altre specie acquatiche *Canapiglia (Mareca strepera)*, *Codone (Anas acuta)*, *Germano reale (Anas platyrhynchos)*, *Marzaiola (Spatula querquedula)* e *Porciglione (Rallus aquaticus)*:
 - s.1. la chiusura risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento “Key Concepts”, mentre per le specie canapiglia, folaga e gallinella d'acqua la data di chiusura, in ordine al documento “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria

2009, art. 42", secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia, rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts", risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale. Peraltro, la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un margine di flessibilità, secondo quanto riportato al paragrafo 2.7.2/2.7.9 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

- s.2. in merito alla questione del presunto "disturbo" e "confusione", anche in questo caso ISPRA espone valutazioni generiche che non trovano nessuna attuazione "concreta" in regione Campania;
- s.3. per quanto attiene il disturbo la quasi totalità delle zone umide Campane di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia degli Anatidi ricadono all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente "ininfluente il disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi. La presenza delle suddette aree protette è confacente con quanto previsto nelle linee guida della comunità europea che suggeriscono l'istituzione di "aree di rifugio" a completo silenzio venatorio per ridurre al minimo il potenziale impatto delle perturbazioni antropiche sulle popolazioni di uccelli (2.6.22);
- s.4. per quanto attiene il principio di confusione, questo non risulta applicabile alle famiglie Anatidae e Rallidae per ragioni legate alla loro morfologia e biologia;
- s.5. le specie di Anatidae presentano caratteristiche morfologiche ben definite e facilmente identificabili, come la forma del becco, la disposizione delle penne e i colori distintivi. Questo facilita il riconoscimento e riduce la probabilità di confusione con altre specie. Gli Anatidae spesso si aggregano in stormi omogenei durante il volo e il foraggiamento. Questi stormi sono composti da individui della stessa specie, limitando il rischio di confusione interspecifica. I comportamenti coordinati e le vocalizzazioni specifiche aiutano ulteriormente a mantenere l'integrità del gruppo e a prevenire la confusione;
- s.6. le specie di Rallidae hanno caratteristiche morfologiche distintive, come la forma del corpo snello, le zampe lunghe e le dita dei piedi estese che permettono loro di muoversi agilmente attraverso le vegetazioni acquatiche dense. La Folaga ha un piumaggio nero uniforme e uno scudo frontale bianco, mentre la Gallinella d'acqua presenta una colorazione marrone scura con una linea bianca sui fianchi e uno scudo frontale rosso;
- s.7. le specie di Rallidae tendono a essere più territoriali e meno gregari rispetto agli Anatidae, il che riduce ulteriormente la possibilità di confusione tra specie diverse. Queste specie sono fortemente legate ai loro habitat specifici, come paludi e laghi con vegetazione densa, dove svolgono la maggior parte delle loro attività quotidiane. Questo comportamento spaziale distintivo aiuta a evitare interazioni confusive con altre specie;
- s.8. pertanto, il principio di confusione non è applicabile alle specie Anatidae e Rallidae a causa delle loro distinte caratteristiche morfologiche e comportamentali che permettono una chiara identificazione e separazione, evitando il rischio di confusione interspecifica;
- s.9. altresì, in conformità alle segnalazioni dell'ISPRA volte a prevenire l'abbattimento accidentale di specie non target in condizioni di visibilità ridotta, l'attività venatoria nei confronti degli uccelli legati alle zone umide è parzialmente ridefinita per il periodo dal 20 al 31 gennaio 2027. Nello specifico, l'esercizio della caccia per tali specie sarà autorizzato a partire dal sorgere del sole e fino a trenta minuti prima del tramonto, riducendo l'arco temporale ordinario che si estende da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
- s.10. pertanto, la Regione Campania ritiene di poter consentire la chiusura della caccia per le specie **Alzavola (Anas crecca)**, **Fischione (Mareca penelope)**, **Folaga (Fulica atra)**, **Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus)**, **Mestolone (Spatula clypeata)** al 31 gennaio 2027, anziché il 20 gennaio 2027;
- t. in merito all'**attività di addestramento** cani per ISPRA "... si invita a posticipare di una settimana (ai primi di settembre) l'inizio dell'attività di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare si invita codesta Amministrazione a vietare la suddetta attività nel tardo pomeriggio)". In tal senso si rappresenta quanto segue:

- t.1. l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma da cerca e da seguita, è disciplinato dagli artt. 14, 22 comma 1 e 24 comma 5, della L. R. 9 agosto 2012 n. 26 e s.m.i. e, nelle parti non contrastanti con tale Legge, dal Regolamento "Nuova disciplina per il funzionamento delle zone di addestramento cani su selvaggina di allevamento" emanato con D.P.G.R. n. 627 del 22 settembre 2003;
- t.2. tali attività sono consentite, nei territori dove non sussiste il divieto di caccia e non vi sono colture in atto, nel periodo consentito per l'attività venatoria, esclusi i giorni di silenzio venatorio e nel periodo compreso dal 1° settembre al 15 settembre 2026. Gli uffici competenti per territorio, con proprio provvedimento, dopo aver accertato l'assenza di esemplari di fauna selvatica in fase di nidificazione o di dipendenza dalla prole dai genitori, autorizzano l'anticipo fino a quarantacinque giorni, delle attività di addestramento cani fatto salvo l'individuazione delle aree idonee entro il 10 agosto;
- t.3. al fine di evitare il disturbo alla fauna selvatica nella stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori, gli Uffici competenti provvederanno obbligatoriamente ad attuare i dovuti monitoraggi territoriali ed eventualmente ad interdire a tali attività le zone in cui vi sia ancora presenza di fauna in riproduzione e/o esemplari non maturi, analogamente gli addestratori che ne rilevino la presenza debbono immediatamente interrompere le attività segnalando la zona interessata agli Uffici competenti;
- t.4. l'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale (OFVR), acquisti gli esiti di tale programmato monitoraggio, definirà, in concertazione con ogni singolo ATC campano, le aree e le formule dell'addestramento e allenamento dei cani, nel periodo antecedente al 1° settembre e fino a 45 giorni prima;

PRESO ATTO, altresì, sulla base dell'istruttoria dei competenti uffici regionali, che;

- a. in virtù delle competenze attribuite alla Giunta regionale dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2012 e ss.mm.ii., il calendario:
 - a.1. vieta, per l'intera annata venatoria l'attività di caccia sulle seguenti specie a causa della diminuita consistenza faunistica delle rispettive popolazioni o di specie simili e confondibili, nonché sulla base delle scelte di politica venatoria e tutela ambientale, consolidate nella Regione: Capriolo (*Capreolus capreolus*), Cervo (*Cervus elaphus*), Daino (*Dama dama*), Combattente (*Calidris Pugnax*), Coturnice (*Alectoris graeca*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*) e Tortora (*Streptopelia turtur*), nelle aree "Natura 2000" in aggiunta alle specie innanzi elencate è inoltre vietata, per l'intera annata venatoria il prelievo del Codone (*Anas acuta*) e al Porciglione (*Rallus aquaticus*);
 - a.2. vieta, infine, l'attività venatoria su altre specie non elencate nel calendario venatorio 2026-2027;
- b. il *calendario venatorio 2026-2027*, completo di tavole grafiche per valichi montani, corridoi ed aree rilevanti per la migrazione, zone umide della regione, aree naturali protette, zone SIC e ZPS, predisposto dalla competente Direzione generale politiche agricole, alimentari e forestali, prevede, tra l'altro:
 - b.1. il periodo di preapertura nei *giorni 10,13 e 17 settembre 2026*, con una riduzione di due giornate rispetto a quanto richiesto nel parere agli Enti competenti di livello nazionale;
 - b.2. il periodo di apertura dalla terza domenica di settembre 2026 al 31 gennaio 2027 articolando i periodi di prelievo per ciascuna delle specie cacciabili;
 - b.3. il carniere giornaliero e stagionale ammissibile per specie o gruppi di specie;
 - b.4. le specie cacciabili, i periodi di caccia e carniere per le aree Natura 2000;
 - b.5. le specie protette temporaneamente;
 - b.6. il divieto di caccia per le specie non riportate nel paragrafo "Prelievo venatorio" dell'allegata proposta di calendario, anche se inserite tra quelle cacciabili di cui articolo 18 della legge n. 157 del 1992;
 - b.7. le giornate di caccia consentite (massimo tre settimanali, con esclusione del martedì e venerdì);
 - b.8. l'orario di caccia;

- b.9. le regole per l'utilizzazione e l'addestramento dei cani;
- b.10. le regole per la programmazione delle battute di caccia;
- b.11. le disposizioni per le aree cosiddette NATURA 2000;
- b.12. la regolamentazione relativa a:
 - b.12.1. i divieti e prescrizioni;
 - b.12.2. la selvaggina commercializzata per consumo umano, e rispetto delle norme contenute nel regolamento (CE) n. 853/2004;
 - b.12.3. l'uso del tesserino venatorio cartaceo e digitale;
 - b.12.4. il controllo delle popolazioni di cinghiali;
 - b.12.5. il controllo del bracconaggio;
 - b.12.6. l'accesso dei cacciatori alle aree contigue dei Parchi nazionali;

RITENUTO, pertanto:

- a. di dover approvare il *calendario venatorio 2026-2027*, predisposto dai competenti uffici regionali, di cui all'allegato 1 e relativi allegati, come di seguito indicati, a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: allegato 2 - modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Campania, allegato 3 - Estratto calendario venatorio Regione Campania 2026-2027;
- b. di dover precisare che le tavole grafiche relative a valichi montani, corridoi rilevanti per la migrazione, zone umide, aree protette, S.I.C., Z.P.S. e aree percorse da incendi, sono consultabili ai link:
<https://www.campaniacaccia.it/cartografia/index.php>
<https://suav.regione.campania.it/cartografia/index.php>
- c. di dover demandare alla Direzione generale politiche agricole, alimentari e forestali gli adempimenti conseguenti, anche di divulgazione, alla presente deliberazione;

PROPONE e la Giunta, in conformità,

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- 1. di approvare il *calendario venatorio 2026-2027*, predisposto dai competenti uffici regionali, di cui all'allegato 1 e relativi allegati, come di seguito indicati, a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: allegato 2 - modello di tesserino per l'esercizio venatorio in Campania, allegato 3 - Estratto calendario venatorio Regione Campania 2026-2027;
- 2. di precisare che le tavole grafiche relative a valichi montani, corridoi rilevanti per la migrazione, zone umide, aree protette, S.I.C., Z.P.S. e aree percorse da incendi, sono consultabili ai link:
<https://www.campaniacaccia.it/cartografia/index.php>
<https://suav.regione.campania.it/cartografia/index.php>
- 3. di demandare alla Direzione generale politiche agricole, alimentari e forestali gli adempimenti conseguenti, anche di divulgazione, alla presente deliberazione;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione generale politiche agricole, alimentari e forestali, alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione.